FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0101/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0083/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7221/1399pf25-26/GC/PG/ep del 30 settembre 2026, depositato il 1° ottobre 2026, nei confronti del sig. Omar Abdulkadir Mohamed, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 10 giugno 2026 della società A.S.D. Corazzano con cui è stato chiesto di accertare la condotta tenuta dall'arbitro sig. Omar Abdulkadir Mohamed, componente in qualità di assistente n. 1 della terna arbitrale che aveva diretto la gara A.S.D. Corazzano – A.S.D. Capanne Calcio 1989 del 17.5.2026 valevole per il girone FG del campionato di Seconda Categoria, con preciso riguardo alle dichiarazioni dallo stesso rese nei supplementi di referto a lui richiesti dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana in sede di giudizio sul reclamo avverso l'omologazione del predetto incontro.
La Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 30 giugno 2026 al n. 1399 pf 25-26.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha assunto, tra l'altro i seguenti mezzi di prova:

- referto arbitrale relativo all'incontro A.S.D. Corazzano – A.S.D. Capanne Calcio 1989 del 17.5.2026 valevole per il girone FG del campionato di Seconda Categoria completo di distinte ufficiali di gara;
- comunicazione mail del 9.7.2026 della segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana con allegati i supplementi di referto arbitrale del 20.5.2026 trasmessi dall'A.E. sig. Omar Abdulkadir Mohamed;
- verbale di audizione del 23.7.2026 del sig. Mirko Bachi, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Corazzano;
- verbale di audizione del 16.7.2026 del sig. Luigi Frustaci, dirigente tesserato per la società A.S.D. Corazzano;
- verbale di audizione del 16.7.2026 del sig. Fabio Filomena, allenatore tesserato per la società A.S.D. Corazzano;
- verbale di audizione del 16.7.2026 del sig. Giacomo Crimi, segretario tesserato per la società A.S.D. Corazzano;
- verbale di audizione del 23.7.2026 del sig. Simone Casalini, dirigente tesserato per la società A.S.D. Capanne Calcio 1989;
- verbale di audizione del 16.7.2026 del sig. Michele Zitola, dirigente tesserato per la società A.S.D. Capanne Calcio 1989;
- verbale di audizione del 16.7.2026 del sig. Simone Montagnani, allenatore tesserato per la società A.S.D. Capanne Calcio 1989;
- verbale di audizione del 23.7.2026 del sig. Marzio Fiaschi, dirigente tesserato per la società A.S.D. Corazzano;
- verbale di audizione del 28.7.2026 del sig. Tommaso Di Sacco, A.E. della sezione A.I.A. di Pisa;
- verbale di audizione del 27.7.2026 del sig. Omar Abdulkadir Mohamed, A.E. della sezione A.I.A. di Empoli;

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 31 agosto 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Omar Abdulkadir Mohamed che non ha presentato memorie difensive, né ha richiesto l'audizione.
In data 30 settembre 2026 la Procura Federale ha deferito il sig. Omar Mohamed Abdulkadir, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo associato alla sezione A.I.A. di Empoli *"per avere violato i principi di trasparenza, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 42, comma 1 e 2, del Regola-mento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso dichiarato, nei supplementi di referto del 20.5.2026 da lui redatti su richiesta della Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana nel giudizio instaurato su reclamo dalla società A.S.D. Capanne Calcio 1989 avverso la mancata omologazione della gara A.S.D. Corazzano – A.S.D. Capanne Calcio 1989 del 17.5.2026 valevole per il girone FG del*

campionato di Seconda Categoria, in maniera non conforme a quanto emerso dal referto di gara, dalle dichiarazioni inequivoche dell'A.E. Sig. Tommaso Di Sacco e dall'audi-zione dello stesso Abdulkadir (il quale comunque ha riconosciuto di aver comunicato l'impossibilità di procedere con altri cambi), di aver solo consigliato alla società A.S.D. Corazzano di non effet-tuare cambi nel corso del predetto incontro, anziché di averglielo impedito, e così testualmente "Il mio era solo un consiglio e non un impedimento di fare la sostituzione" e "Io Omar aa n. 1 della partita di seconda categoria tra le squadre CORAZZANO-CAPANNE CALCIO 1989 del 17/5/2026 non ho impedito a nessuna delle due società di effettuare delle sostituzioni io gli ho semplicemente dato un consiglio niente di più e niente di meno".
Tale circostanza è stata smentita non solo dal sig. Tommaso Di Sacco, ma anche dai sig.ri Luigi Frustaci, Fabio Filomena, Giacomo Crimi, Mirko Bachi, Marzio Fiaschi"

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione del 30 ottobre 2026.
Il deferito non ha presentato memoria.

Il dibattimento

All'udienza del 30 ottobre 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l'Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale.
L'Avv. Bandoni, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento, ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

La decisione

Il Tribunale alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura Federale all'esito delle indagini ritiene provata la condotta contestata al deferito.
Dalle dichiarazioni rese dai soggetti auditi e dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati, essendo emerso che l'assistente arbitrale sig. Omar Mohamed Abdulkadir nei supplementi di referto del 20.5.2026, da lui redatti su richiesta della Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana nel giudizio instaurato su reclamo dalla società A.S.D. Capanne Calcio 1989 avverso la mancata omologazione della gara A.S.D. Corazzano – A.S.D. Capanne Calcio 1989 del 17.5.2026 valevole per il girone FG del campionato di Seconda Categoria, ha reso dichiarazioni difformi da quanto emerso dal referto di gara.
Nel referto ufficiale di gara viene riferito che: *"Al termine della gara, mentre la terna arbitrale si trovava negli spogliatoi, si presentava il Presidente della società Corazzano, il quale richiedeva spiegazioni in merito alla mancata effettuazione di alcune sostituzioni nel corso dell'incontro. Il tutto si è svolto appena fuori dallo spogliatoio, nel tunnel, perché l'assistente n. 2, Clara De Matteis (Sez. Empoli), stava usufruendo dello spogliatoio. In tale contesto, l'Assistente n. 1, Omar Abdulkadir (Sez. Empoli) ammetteva spontaneamente e apertamente, di aver comunicato alla panchina, nel corso della gara, che gli slot disponibili per le sostituzioni fossero esauriti. L'Assistente dichiarava di assumersi la piena responsabilità dell'accaduto in caso di erronea indicazione data precedentemente durante la gara impedendo di effettuare ulteriori cambi".*
Nei supplementi di referto a richiesta della Corte Territoriale il sig. Omar Abdulkadir Mohamed ha dichiarato quanto segue:
"1° supplemento inviato il 20/05/2026 alle ore 10.06
Il mio era solo un consiglio e non un impedimento di fare la sostituzione
2° supplemento inviato il 20/05/2026 alle ore 10.51
Io Omar aa n1 della partita di seconda categoria tra le squadre CORAZZANO – CAPANNE CALCIO 1989 del 17/05/2026 non ho impedito a nessuna delle due società di effettuare delle sostituzioni io gli ho semplicemente dato un consiglio niente di più e niente di meno".
Su punto, in sede di audizione, il direttore di gara, sig. Tommaso Di Sacco, ha integralmente confermato il contenuto del referto di gara dallo stesso redatto. Ha poi precisato di essere venuto a conoscenza della problematica relativa alla richiesta del cambio fatta dal Corazzano solo a fine gara, all'interno degli spogliatoi, ove si era recato il presidente del Corazzano per fargliela presente e che in tale circostanza il sig. Omar Abdulkadir Mohamed aveva ammesso di aver effettivamente impedito le sostituzioni ribadendoglielo poi anche successivamente quando erano rimasti da soli.
Anche il sig. Luigi Frustaci, all'epoca dei fatti dirigente del Corazzano, nel corso dell'audizione ha riferito che nel corso del secondo tempo della gara il segretario sig. Giacomo Crimi aveva chiesto all'assistente arbitrale n. 1 sig. Omar Abdulkadir Mohamed di poter effettuare un cambio e che questi gli aveva testualmente risposto: *"non avete più la possibilità di effettuare il cambio in quanto avete riempito lo slot con il cambio del sig. Borghini".*
In tal senso anche le dichiarazioni rese in sede di audizione dai sigg.ri Fabio Filomena, Giacomo Crimi, Mirko Bachi e Marzio Fiaschi, rispettivamente allenatore, segretario e dirigenti del Corazzano.
Anche il deferito, nel corso dell'audizione, ha confermato le sue dichiarazioni come riportate nel referto arbitrale ed altresì di aver

riferito al dirigente del Corazzano incaricato delle sostituzioni che avevano esaurito gli slot e che non era possibile fare altri cambi ritenendo che quanto da lui così detto fosse un mero consiglio e non un impedimento.
Le suindicate dichiarazioni ed il contenuto del referto di gara risultano dirimenti ai fini della dimostrazione della discrasia tra quanto accaduto e quanto dichiarato dall'assistente n. 1 nel supplemento di referto.
In definitiva, la condotta del deferito risulta violativa dei criteri di correttezza, trasparenza e probità richiesti dall'art. 42, co. 1, reg. AIA, nonché dei principi enucleati dallo statuto e dalle norme federali.
Ai fini della sanzione, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene equo irrogare al sig. sig. Mohamed Abdulkadir la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Omar Abdulkadir Mohamed la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Valentina Ramella

Depositato in data 3 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai